

La normativa comunitaria ha introdotto un nuovo documento probatorio intra-Ue

Successioni europee, per i legali è l'ora del Certificato

Pagine a cura di ANGELO COSTA

La successione «all'europea» compie quasi un anno. Dal 17 agosto del 2015 è infatti applicabile in tutti gli stati dell'Unione europea, con esclusioni di Danimarca, Regno Unito e Irlanda, il regolamento Ue n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Gli avvocati con studi internazionali hanno, complessivamente, salutato favorevolmente le misure di garanzia dei rapporti giuridici introdotte dal legislatore sovranazionale, sebbene l'esclusione di alcuni paesi non aiuti a creare quella uniformità tra i sistemi di common law e civil law, già separati da significative distanze nella regolamentazione degli istituti sostanziali del diritto successorio, e che in tanti auspicano.

«Il duplice obiettivo di-

chiarato del regolamento è, da un lato, quello di garantire la certezza del diritto, facendo in modo che l'intera successione venga regolata da un'unica legge preventivamente individuabile e, dall'altro lato, quello di tutelare in maniera efficace i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori



Stefano Loconte

del de cuius», spiega Stefano Loconte, managing partner dello Studio legale e tributario Loconte & Partners.

«La previsione di uno strumento europeo in materia di suc-



Paolo Zagami

cessioni, da tempo auspicata, è finalmente in grado di far fronte a quelle diversità che sussistevano tra le norme di diritto sostanziale nonché tra le norme che regolavano la competenza internazionale in materia di successioni internazionali», aggiunge Paolo Zagami, name partner dello studio legale internazionale Zagamilaw,

evidenzia come.

«Il Regolamento crea il quadro per una competizione legislativa transnazionale», secondo Gian Carlo Sessa, socio di Nctm Studio Legale: «oggi pare infatti possibile un "mercato" sul diritto successorio, essendo possibile - con la scelta della residenza abituale - scegliere anche la propria legge successoriale».

Un simile quadro», continua Sessa, «potrebbe spingere il nostro paese a rivedere alcuni suoi dogmi successori (primo fra tutti quello della legittima, e del divieto di patti successori), nell'intento di rendere più "competitivo" il proprio diritto successorio».

Le novità del regolamento.

«Un ruolo centrale nell'ambito dell'impianto normativo è costituito dalla possibilità per la persona di scegliere la legge applicabile alla successione», spiega Andrea Colantoni, partner dello

studio legale e tributario associato Quorum.

«Questa circostanza non è una novità, essendo già conosciuta dall'art. 46, legge n. 218/95, ma il Regolamento muta i criteri. Detta legge, in generale, è individuata in quella dello Stato in cui il defunto ha la propria residenza abituale (non più dunque la resi-



Gian Carlo Sessa

denza anagrafica), ma è consentito al soggetto di optare anche quella dello Stato di cui è cittadino. Viene dunque meno il dogma della quota di eredità riservata per legge dal nostro ordinamento agli eredi cosiddetti "legittimari" o "riservatari".

Questa innovativa disciplina sostanziale», continua Colantoni, «è affiancata (anzi è preceduta) da una disciplina processuale molto chiara volta a disciplinare i criteri di determinazione di competenza giurisdizionale tra gli Stati membri in materia successoriale».

Successione cross border e legittimari.

«Nell'ambito della nostra esperienza cross border nel settore private clients, abbiamo avuto modo di assistere diversi clienti stranieri che, nella loro qualità di legittimari di de cuius cittadino italiano, avevano un reale interesse (e non solo i legittimari stranieri...) all'applicazione della legge italiana alla successione transnazionale», racconta Vincenza Altieri, partner dello Studio Legale Delfino Willkie Farr & Gallagher.

«Rispetto alla normativa vigente in molti altri Stati, europei o meno, il diritto italiano è di certo maggiormente garantista nei confronti dei legittimari. Il beneficio del diritto alla quota di legittima che i nostri clienti traevano dall'applicazione della normativa italiana alla successione cross border», osserva Altieri, «è venuto meno dall'applicazione del Regolamento in quanto questo ha, *inter alia*, sottratto alla disciplina della legge n. 218/1995 la norma che prevedeva che la successione fosse regolata dalla legge nazionale del de cuius nonché permetteva al testatore di scegliere di



Andrea Colantoni